

REGOLAMENTO (CE) N. 1098/94 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1994

che fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e che abroga il regolamento (CEE) n. 845/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede, fra l'altro, l'applicazione del regime dei pagamenti compensativi nell'ambito di un sistema di superfici di base regionale; che, per garantire la trasparenza necessaria nonché una gestione armoniosa delle suddette superfici, è necessario fissare per ciascuno Stato membro il numero di ettari ammissibili al regime dei pagamenti compensativi, nonché la loro ripartizione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 845/93 della Commissione, del 7 aprile 1993, che fissa le superfici regionali di base applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 935/94⁽⁴⁾, non tiene conto delle superfici storiche del lino oleoso, prodotto di recente aggiunto all'elenco dei prodotti ammissibili ai pagamenti compensativi;

considerando che è necessario, inoltre, tener conto delle modifiche dei piani di regionalizzazione che hanno avuto luogo dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 845/93;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1994.

considerando che, data l'importanza di dette modifiche, è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 845/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione misto per i cereali, i grassi ed i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le superfici di base di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 845/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato a norma del presente articolo devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 25.

ALLEGATO

Superfici di base

(1 000 ha)

Regione	Tutte le colture	Granturco
BELGIO		
Zona I (Nord)	209,5	97,0
Zona II (Sud)	269,0	
DANIMARCA	2 018,0	
GERMANIA		
Schleswig-Holstein	505,6	
Hamburg	5,1	
Niedersachsen	1 424,4	
Bremen	1,8	
Nordrhein-Westfalen	948,3	
Rheinland-Pfalz	368,4	
Hessen	461,2	
Baden-Württemberg	735,4	122,1
Bayern	1 775,9	418,2
Saarland	36,5	
Berlin	4,9	
Brandenburg	879,7	
Mecklenburg-Vorpommern	901,4	
Sachsen	585,7	
Sachsen-Anhalt	846,1	
Thüringen	525,2	
GRECIA		
Zona I	1 396,3	
Zona II	95,4	
SPAGNA		
Ragadío	1 123,5	403,4
Secano		
Andalucía	1 390,9	
Aragón	724,0	
Asturias	13,1	
Balears	85,0	
Canarias	3,5	
Cantabria	7,8	
Castilla-La-Mancha	1 814,1	
Castilla y León	2 458,9	
Cataluña	334,2	
Extremadura	435,1	
Galicia	272,5	
Madrid	96,3	
Murcia	116,7	
Navarra	201,0	
País Vasco	50,6	
Rioja	56,1	
Valencia	36,2	

(1 000 ha)

Regione	Tutte le colture	Granturco
FRANCIA		
Totale	13 526,0	
Gironde		50,2
Landes		171,3
Pyrénées-Atlantiques		120,2
Hautes-Pyrénées		42,0
Dordogne		54,4
Corrèze		1,2
Bouches-du-Rhône		3,1
Hautes-Alpes		1,1
Savoie		6,4
Bas-Rhin		66,9
Haut-Rhin		60,2
Haute-Corse		0,8
IRLANDA	345,5	0,2
ITALIA	5 801,2	1 200,0
LUSSEMBURGO	42,8	
PAESI BASSI	436,5	208,3
PORTOGALLO		
Açores	9,7	
Madeira		
— Regadio	0,3	
— altre	0,3	
Continental		
— Regadio	235,4	
— altre	808,3	
REGNO UNITO		
England	3 794,6	
Scotland		
— (LFA)	121,1	
— (altre)	430,5	
Northern Ireland	52,9	
Wales	61,4	